



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

Dipartimento di
Sociologia e Ricerca Sociale



ACCORDO QUADRO
tra
CLUB ALPINO ITALIANO
e
**DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
TRENTO**

L'anno 2025, in data per la quale fa fede quella impressa con la firma digitale,

Il **CLUB ALPINO ITALIANO**, di seguito denominato **CAI**, con sede legale in Via E. Petrella 19, 20124 Milano, C.F. n. 80067550154, P.I. n. 03654880156, rappresentato dal Presidente generale e legale rappresentante dott. arch. Antonio Montani, in qualità di legale rappresentante dell'Ente,

E

Il **DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**, di seguito denominato, di seguito denominato **DSRS**, C.F. e P.IVA 00340520220, rappresentato dal Direttore, Prof. Marco Brunazzo, residente per la sua carica in Trento-via Verdi 26, e autorizzato alla firma del presente Accordo

di seguito indicati, singolarmente o congiuntamente, anche come "Parte" o "Parti".

PREMESSE

- Il CAI è un ente pubblico fondato a Torino nel 1863 per iniziativa di Quintino Sella che ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale, aderente ai principi Costituzionali e di Agenda 2023;
- DSRS sviluppa e coordina attività di ricerca, sperimentazione, formazione e didattica, con particolare attenzione alle tematiche e attività sociali e culturali e alle dinamiche dei territori. Il suo obiettivo è fornire strumenti innovativi e contribuire alla definizione di modelli in grado di coniugare conoscenza, trasferimento dei saperi e impatti economici, etici ed estetici. Il Dipartimento si pone inoltre come punto di incontro culturale e scientifico per ricercatori e professionisti, sia in ambito accademico che extra-accademico, a livello nazionale e internazionale. In questa prospettiva, promuove seminari, convegni e programmi di collaborazione e scambio, favorendo la diffusione e l'applicazione della conoscenza.
- Le Parti condividono un interesse comune per la conoscenza, lo studio e la valorizzazione dei territori montani, nonché per l'analisi delle dinamiche sociali e pratiche culturali che li contraddistinguono. Il CAI, con la sua esperienza nella promozione dell'alpinismo e nella tutela dell'ambiente montano, e il DSRS, con la sua attività di ricerca e formazione sulle trasformazioni sociali e territoriali, riconoscono l'importanza della collaborazione per approfondire le relazioni tra società, cultura e ambiente montano. Insieme, si impegnano



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**Dipartimento di
Sociologia e Ricerca Sociale**



a favorire il trasferimento e la diffusione dei saperi attraverso attività congiunte di ricerca, formazione e divulgazione, contribuendo alla costruzione di modelli innovativi per la gestione, la valorizzazione e la fruizione sostenibile delle aree montane.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

Art. 2 - Finalità

La finalità del presente Accordo Quadro è di instaurare un rapporto continuativo di collaborazione tra le Parti, nel quale le attività di ricerca, formazione e didattica del DSRS e le attività del CAI possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai seguenti settori:

- A) Attività di collaborazione scientifica, ovvero promozione di studi e ricerche;
- B) Supporto alla didattica;
- C) Organizzazione congiunta di eventi di divulgazione e disseminazione;
- D) Partecipazione congiunta a bandi competitivi o concorso ad altre forme di finanziamento.

Art. 3 – Attività oggetto della collaborazione

La collaborazione potrà riguardare i settori di cui all'art. 2, come di seguito specificato:

A) Collaborazione scientifica

Le Parti favoriranno la cooperazione tra le parti nei settori di cui all'art. 1, attraverso lo svolgimento di collaborazioni su progetti specifici e/o la partecipazione a programmi di ricerca nazionali e internazionali, nelle seguenti forme:

- a. Collaborazioni scientifiche per attività di studio e ricerca, sia in forma congiunta sia indipendente, nell'ambito di progetti specifici.;
- b. partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e internazionali;
- c. consulenze tecnico-scientifiche su tematiche specifiche;
- d. attività di ricerca affidate dal CAI al DSRS.

B) Supporto alla didattica

Il CAI e il DSRS dichiarano la reciproca disponibilità a supportare attività formative, nelle seguenti modalità:

- a. collaborazione di personale tecnico specializzato, titolato, dirigente e ricercatore qualificato per lo svolgimento di attività formative, complementari e integrative;
- b. attività didattiche congiunte, che potranno includere attività connesse alle tesi di laurea, laurea magistrale e dottorato, progetti ed elaborati, esercitazioni, stage, visite ed escursioni, conferenze, dibattiti e seminari;
- c. possibilità di accesso, per studenti, docenti e ricercatori/ricercatrici del DSRS, alle strutture del CAI, tra cui la Biblioteca Nazionale di Torino, la Capanna



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

Dipartimento di
Sociologia e Ricerca Sociale



Osservatorio Regina Margherita sul Monte Rosa, il Rifugio Quintino Sella al Monviso e altri spazi individuati dal CAI.

- C) Organizzazione congiunta di eventi di divulgazione e disseminazione
Le Parti si impegnano a collaborare alla realizzazione di seminari, convegni, workshop e altre iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza sulle tematiche alpinistiche, ambientali, sociali e culturali legate ai territori montani;
- D) Partecipazione congiunta a bandi competitivi o ad altre forme di finanziamento
L'Accordo prevede la possibilità di sviluppare progetti congiunti e di partecipare a bandi di finanziamento nazionali e internazionali, nonché ad altre opportunità di sostegno economico, con l'obiettivo di promuovere e rafforzare la ricerca, la formazione e la valorizzazione sostenibile delle aree montane e delle pratiche alpinistiche.

Le attività sopra indicate saranno definite, di volta in volta, mediante la stipula di appositi accordi tra le parti.

Art. 4 – Modalità di realizzazione della collaborazione

Le Parti convengono che la collaborazione di cui all'art. 1 sarà svolta con le modalità previste dalla rispettiva normativa interna, compatibilmente col rispetto delle esigenze di ciascuna di esse. Le Parti si avvarranno in modo concordato delle rispettive competenze tecnico-scientifiche, nonché delle strutture ed attrezzature di cui sono dotate per sviluppare quanto in oggetto. L'attività svolta dal personale di ciascuna Parte presso la sede dell'altra non implica alcun vincolo di subordinazione e il personale stesso manterrà, a tutti gli effetti ove esistente, il rapporto di lavoro/collaborazione con la rispettiva Parte di appartenenza.

Art. 5 - Convenzioni attuative

1. La collaborazione tra le Parti, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata tramite la stipula di apposite convenzioni attuative tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto del presente Accordo Quadro e della normativa vigente.
2. Le convenzioni attuative disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale ed eventualmente finanziaria, quelli riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché gli specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Art. 6 - Risorse

Il presente Accordo Quadro non comporta oneri finanziari per le Parti. Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie e/o umane e strumentali, i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'Art. 5.

Art. 7 - Copertura assicurativa e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**Dipartimento di
Sociologia e Ricerca Sociale**



Le coperture assicurative del personale e degli eventuali collaboratori delle Parti nonché le disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute saranno definite negli accordi attuativi del presente accordo. Ciascuna parte provvederà autonomamente alle coperture assicurative e alle forme di prevenzione e tutela della salute del proprio personale o dei collaboratori impegnati nelle attività comuni. Qualora il personale o i collaboratori Unitn fossero al contempo associati al CAI, opereranno contemporaneamente le coperture assicurative disposte da entrambe le Parti.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale del CAI sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Articolo 8 - Attrezzature, ruoli, accessi

Per lo svolgimento delle attività previste dall'Art. 3 - Attività, le Parti, in accordo, potranno mettere a disposizione idonee attrezzature, fornire permessi, autorizzazioni e quanto altro riterranno opportuno. Il personale incaricato da DSRS potrà utilizzare materiale tecnico personale, conforme alle normative vigenti, così come previsto per la partecipazione alle attività organizzate dal CAI.

Art. 9 - Regime dei risultati della ricerca, pubblicazioni, diritti di proprietà intellettuale

Ciascuna Parte resterà titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi al proprio background. Le Parti si riconoscono reciprocamente a titolo gratuito un diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi background ai soli fini della realizzazione delle Attività oggetto del presente Contratto e limitatamente alla durata dello stesso, con la precisazione che il diritto reciproco di utilizzazione non comprende, salvo diverso accordo, la facoltà di sub licenziare a terzi. I diritti di proprietà intellettuale, il regime e l'utilizzazione dei risultati derivanti dall'Attività oggetto del presente contratto (foreground) saranno appositamente regolate di volta in volta tramite Accordo Attuativo.

Le Parti si impegnano a inserire nelle eventuali pubblicazioni nate dalla collaborazione, adeguate informazioni relative alla collaborazione in essere, e ad attenersi alle politiche di authorship riconosciute a livello internazionale e alle disposizioni contenute nel Codice della proprietà industriale (D.lgs. 30/2005 e ss mm ii) e nella L. 633/1941 che tutela il diritto d'autore. L'eventuale pubblicazione dei risultati delle attività di ricerca congiunte sarà preventivamente concordata tra i Responsabili Scientifici di cui all'art. 4 del presente accordo, che in ogni caso si atterranno alla seguente disciplina. Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, la Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati ed informazioni confidenziali resi noti da una parte all'altra. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare gli autori in conformità alle consuetudini e alle eventuali normative nazionali ed internazionali. Nell'evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo il contributo dell'altra Parte per la definizione e realizzazione dell'attività di ricerca. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una Parte all'altra in via confidenziale, le Parti devono chiedere



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

Dipartimento di
Sociologia e Ricerca Sociale



preventiva autorizzazione ed hanno l'obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.

Nel caso in cui le Parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero diritti inventivi ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, le stesse verranno normate da separati accordi.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del medesimo, si danno reciprocamente atto di adempiere, per quanto di rispettiva competenza, agli obblighi derivanti dal rispetto delle norme poste a protezione dei dati personali, in particolare dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR") e dal D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice Privacy").

2. Le Parti dichiarano, altresì, di trattare i dati personali, ciascuna in forza della propria base giuridica per il trattamento, esclusivamente per la finalità di stipula ed esecuzione del presente Accordo Quadro e dei conseguenti adempimenti contrattuali e normativi

3. Ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del GDPR le Parti dichiarano di avere reciprocamente preso visione dell'informativa al trattamento dei dati personali: per l'Università degli studi di Trento "Informativa sul trattamento dei dati personali nell'ambito della stipula di Convenzioni e Accordi con l'Università di Trento" separatamente trasmessa e reperibile alla sezione "Privacy e protezione dei dati" del sito www.unitn.it.

per CAI "Informativa sul trattamento dei dati personali dell'interessato ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 679/2016 del Club Alpino Italiano (CAI)" separatamente trasmessa e reperibile alla sezione "Privacy & Cookie Policy" del sito www.cai.it.

4. Le Parti stabiliscono di definire con separati successivi accordi i rispettivi ruoli e obblighi relativamente al trattamento dati personali derivanti dall'adempimento degli accordi attuativi conclusi in ragione del presente Accordo Quadro.

Art. 11 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto ad usare per scopi pubblicitari, commerciali o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni).

Art. 12 - Referenti

Per l'attuazione delle attività oggetto della collaborazione, ciascuna Parte designa almeno un referente:

- per il CAI sono designati i Soci Piero Carlesi (piero.carlesi@gmail.com), Presidente del Comitato scientifico centrale del CAI e Mauro Loss (mauro.loss@ftcoop.it), Presidente della Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo, Sci Alpinismo e Arrampicata Libera del CAI.
- per il DSRS è designato responsabile scientifico il prof. Andrea Cossu (andrea.cossu@unitn.it).



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

Dipartimento di
Sociologia e Ricerca Sociale



Al termine dell'Accordo Quadro, le persone responsabili redigeranno congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti.

Art. 13 – Codice Etico

Le parti si impegnano a rispettare pienamente e in qualsiasi momento le leggi e i regolamenti applicabili, incluse, ma non limitatamente, a leggi anticorruzione in vigore in Italia. Il CAI dichiara di aver letto il Codice Etico dell'Università di Trento e di conformare i propri comportamenti alle suddette disposizioni nonché alla normativa anticorruzione, impegnandosi a far rispettare al proprio personale – apicale e sottoposto – il suddetto Codice Etico.

Art. 14 - Obblighi di riservatezza

Ciascuna Parte si impegna a trattare come “confidenziali” tutte le informazioni indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici, rese note all'altra Parte in virtù del presente accordo. Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo unanime consenso scritto e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente accordo.

Art. 16 - Norme applicabili

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo Quadro, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Art. 17 - Durata e decorrenza

Il presente Accordo Quadro entra in vigore alla data della stipula del medesimo ed avrà validità di 3 (tre) anni. La data di stipula è rappresentata dalla data apposta dall'ultimo firmatario. Al termine, esso potrà essere rinnovato previa comunicazione scritta inviata tramite PEC da una Parte, che venga accettata espressamente dall'altra, con i medesimi termini. L'Accordo Quadro potrà essere interrotto con una disdetta, anche di una sola delle Parti, con preavviso di almeno 4 (quattro) mesi.

Art. 18 - Recesso o scioglimento

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare mediante PEC. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento non hanno effetto retroattivo e, salvo diverso accordo tra le Parti, prevedono il completamento delle attività previste dagli Accordi Attuativi.

Art. 19 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo Quadro, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Trento.

Art. 20 - Bollo e registrazione

Il presente Accordo è soggetto:

- a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi del D.P.R. 131/1986 e successive modificazioni con spese a carico della parte richiedente;



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**Dipartimento di
Sociologia e Ricerca Sociale**



- ad imposta di bollo ai sensi dell'art.2, c.1 del D.P.R. n. 642/1972, ed è a carico di Unitn-DSRS, che provvederà mediante assolvimento virtuale, come da autorizzazione n. 106668/14 dd 23/12/2014;

L'attuazione del presente Accordo non comporterà per le Parti alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto a quelli esplicitamente indicati al suo interno

Le Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2bis della L. 241/90 come modificato dal D.L. 145/2013, convertito dalla L. 9/2014, a pena la nullità, sottoscrivono il presente Accordo digitalmente con condivisione tramite PEC.

Club Alpino Italiano
Il Presidente Generale
Arch. Antonio Montani

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale – Università di Trento
Il Direttore
Prof. Marco Brunazzo